Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4531 Anno 2016
Presidente: [redacted]
Relatore: [redacted]
Data pubblicazione: 08/03/2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Banco popolare cos. coop., domiciliata in Roma, via Federico Cesi 21, presso l'avv. prof. [redacted] che la rappresenta e difende con l'avv. [redacted] come da mandato a margine del ricorso

- ricorrente -

Contro

[redacted] e [redacted] domiciliati in Roma, [redacted] presso [redacted] rappresentati e difesi

299
2016

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

dall'avv. prof. [redacted] come da mandato in calce al controricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 206/2012 della Corte d'appello di Messina, depositata il 12 aprile 2012

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. [redacted]

uditi i difensori, avv. [redacted] per la ricorrente e avv. [redacted] delegato per i resistenti

Udite le conclusioni del P.M., dr. [redacted] che ha chiesto il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina confermò la condanna della Banca Popolare di Lodi al risarcimento dei danni in favore di [redacted] e [redacted] per l'esecuzione senza adeguata previa infiormazione degli ordini di acquisto di obbligazioni argentine impartiti alla banca il 10 agosto 1999 (Euro 62.000,00) ed il 17 dicembre 1999 (Euro 144.000,00).

I giudici d'appello, escluso il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato dedotto dalla banca, ritennero che il tribunale aves-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

se rettamente interpretato la domanda proposta dagli attori quale domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, addebitando alla banca i seguenti inadempimenti:

a) di non avere assolto l'obbligo di informazione con la mera consegna del documento generale sui rischi di investimento, in mancanza dell'informazione specifica richiesta dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dall'art. 28 del regolamento Consob (n. 11522 del 1998);

b) di avere omesso, in violazione dell'art. 29 del Regolamento Consob, di segnalare al cliente l'inadeguatezza dell'acquisto di titoli mobiliari in relazione al suo profilo di investitore e di richiedere pertanto «un ordine scritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute»;

c) di essersi «sottratta agli ulteriori obblighi di informazione in merito all'andamento dei bonds nel corso del rapporto».

Aggiunsero, infine, quanto alla controversa esistenza del nesso di causalità tra il difetto delle informazioni fornite dalla banca e il pregiudizio subito dagli investitori, che il danno lamentato dai clienti era dipeso certamente dall'investimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

effettuato, al quale, ove la banca avesse provveduto a fornire le doverose informazioni, i coniugi non avrebbero dato corso.

Avverso la decisione della Corte d'appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la banca Popolare soc. coop. Resistono con controricorso i coniugi [redacted] e [redacted] che hanno depositato anche memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ., per la mancata corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e quanto pronunciato dal giudice e comunque per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene che la corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, avrebbe statuito "su una domanda che gli attori non avevano mai espressamente formulato", intesa a ottenere il «risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ovvero per inadempimento precontrattuale», per la violazione del dovere d'informazione gravante sull'istituto di credito. Ricorda al proposito l'impugnante che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

nell'atto di citazione gli odierni resistenti avevano domandato la declaratoria di nullità dei soli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine, innanzitutto per vizio di forma, e in via subordinata il loro annullamento per errore o dolo, accertandosi la responsabilità dell'Istituto di credito ai sensi degli artt. 1490, 1519, 2339 e 2043 cod. civ. Queste domande erano state poi riprodotte nell'istanza di fissazione dell'udienza, proposta ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 5 del 2003, con la precisazione che, anche in relazione alla domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2043 cod. civ., si chiedeva la restituzione di un importo pari al capitale investito oltre interessi. In conseguenza, poiché «ai fini di una corretta interpretazione della domanda il giudice è vincolato alle conclusioni formulate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni … la corte d'appello (al pari del Primo giudice) è pur essa incorsa in un vizio di ultrapetizione laddove ha confermato la decisione del Tribunale in parte qua».

Il motivo è infondato.

Occorre innanzitutto ribadire che, «quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimi-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

tà investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto» (Cass., sez. I, 30 luglio 2015, n. 16164, m. 636503, Cass., sez. I, 10 novembre 2015, n. 22952, m. 637622).

In realtà nella giurisprudenza di questa corte, pur dopo un intervento chiarificatore delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, m. 622361), permane un contrasto con riferimento al problema dell'accertamento dei vizi relativi al rapporto tra le domande delle parti e la pronuncia del giudice, che pure sono concordemente considerati errores in procedendo. Secondo un risalente ma ancora ribadito orientamento giurisprudenziale, infatti, l'interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione (Cass., sez. L, 27 ottobre 2015, n. 21874, m. 637389, Cass., sez. III, 6 maggio 2015,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

n. 9011, m. 635266, Cass., sez. L, 5 febbraio 2014, n. 2630, m. 630372).

Tuttavia questa giurisprudenza contraddice implicitamente il principio indiscusso che, quando viene dedotto un error in procedendo, il sindacato di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata e la decisione che su di essa sia stata eventualmente già adottata dal giudice del merito, indipendentemente dalle motivazioni esibite al riguardo, perché in questi casi la Corte di cassazione è giudice anche del fatto(Cass., sez. L, 12 marzo 1999, n. 2251, m. 524097, Cass., sez. II, 23 dicembre 1977, n. 5730, m. 389255).

Non è possibile, infatti, scindere il momento dell'interpretazione degli atti processuali, e segnatamente delle domande delle parti, dal momento della violazione delle norme processuali, in partico-lare dell'art. 112 c.p.c., perché l'omessa pronuncia, come l'ultra o l'extra petizione, possono dipendere appunto da quell'erronea interpretazione oltre che da un errore di percezione. Né sarebbe plausibile sostenere che solo gli errori di percezione sono deducibili a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c., mentre dovrebbe essere denunciata a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ogni altra violazione di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

norme processuali derivante da un'erronea interpretazione degli atti del procedimento.

Questo orientamento giurisprudenziale comporterebbe una riduzione al vizio di motivazione della gran parte degli errores in procedendo, con uno stravolgimento inaccettabile del giudizio di legittimità.

Infatti, se il controllo della Corte di cassazione sul vizio di ultra o extra petizione dovesse davvero esercitarsi solo attraverso il sindacato sulla motivazione esibita dal giudice del merito nell'interpretazione della domanda, dovrebbe coerentemente concludersi che, accertato il vizio della motivazione, la corte dovrebbe rinviare al giudice del merito per una nuova interpretazione della domanda.

Mentre questo orientamento giurisprudenziale viene evocato, quale più agevole schema argomentativo, solo quando si tratti di negare l'esistenza del vizio di ultrapetizione.

Le argomentazioni esibite a sostegno di questo orientamento sono evidentemente connesse al pregiudizio ideologico inteso a escludere l'ammissibilità di valutazioni da parte della Corte di cassazione.

Ma questo pregiudizio, ormai puntualmente smentito dalla giurisprudenza più recente di questa corte (Cass., sez. I, 10 novembre 2015, n. 22950, non an-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

cora massimata), si fonda sull'assunto "ingenuo" che possa esservi un accertamento del fatto non implicante valutazione delle prove disponibili. Mentre è evidente che, se si riconosce alla Corte di cassazione il potere di accertare il fatto, occorre riconoscerle anche il potere di valutarne le prove e di ricostruirne il significato. E in questo senso si sono pronunciate le Sezioni unite, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la cen-sura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.)»(Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, citata).

Va direttamente rilevato da questa corte dunque che, come già precisato nella decisione impugnata, «gli attori avevano dedotto i fatti affermando la violazione degli obblighi di comportamento da parte della banca quale intermediario finanziario, ed avevano peraltro formulato nel senso più ampio la domanda, in particolare, facendo riferimento alla responsabilità contrattuale con formula di chiusura a pag. 13 dell'atto di citazione in cui si legge: "...per la diversa e decisamente esclusa ipotesi in cui non si ravvisasse alcuna responsabilità di natura contrattuale della convenuta'».

Sicché l'eccezione di ultrapetizione è manifestamente infondata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione da parte del giudice impugnato degli artt. 306, 324, 329, e 346 cod. proc. civ., per la mancata considerazione del giudicato implicito formatosi a seguito della totale rinuncia ai motivi di appello incidentale operata dai coniugi [redacted] con atto depositato il 10 maggio 2010.

Secondo l'istituto di credito ricorrente si è così verificato il passaggio in giudicato di tutti i ca-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

pi della sentenza di primo grado avverso i quali erano stati proposti motivi di appello incidentale. Il giudicato si sarebbe pertanto formato sulle domande di nullità o annullamento dei due ordini di acquisto di obbligazioni argentine, oltre che sulla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto quadro e dei due ordini d'acquisto. Inoltre il giudicato si sarebbe formato anche in relazione alla domanda subordinata condizionata proposta dai resistenti, con la quale avevano richiesto che, ove in accoglimento dell'appello della banca fosse stata annullata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità contrattuale della banca, la convenuta fosse comunque condannata ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. Ne discenderebbe pertanto, secondo l'Istituto di credito, che non potrebbe riaprirsi nessuna valutazione in ordine alla «domanda 'risarcitoria' [non solo mai formulata in primo grado, e poi comunque rinunciata]».

Il motivo è inammissibile, perché non investe la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Benché possano considerarsi precluse le contestazioni di nullità o annullabilità del contratto quadro come degli ordini d'acquisto, e pure quella di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

riconoscimento della responsabilità extracontrattuale dell'Istituto di credito, rimane fermo, che, secondo la corte d'appello, «rettamente sia stata affermata dal primo giudice la responsabilità contrattuale della banca per violazione di norme vincolanti (senza considerare che la banca si è sottratta agli ulteriori obblighi di informazione in merito all'andamento dei Bonds nel corso del rapporto, nel periodo successivo all'acquisto)».

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio».

Sostiene che la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere corretta la valutazione espressa dal giudice di prime cure, il quale aveva escluso che, al fine di adempiere ai propri obblighi informativi, potesse essere sufficiente da parte della banca la consegna ai clienti del documento sui rischi generali dell'investimento in strumenti finanziari, mentre essa avrebbe invece dovuto segnalare loro specificamente che si trattava di un investimento ad alto rischio. Rileva ancora in proposito la ricorrente che la corte di merito avrebbe pure manca-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

to di esaminare talune questioni decisive, innanzitutto omettendo di motivare circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuita alla banca, la scelta di procedere all'investimento ed il danno invocato dagli investitori. L'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF), osserva la banca ricorrente, prevede effettivamente un'inversione dell'onere della prova, ma «solo in ordine al profilo della diligenza e della professionalità richieste, fermo e ribadito l'onere del risparmiatore di dare la prova del nesso causale tra il dedotto difetto di informativa e la propria determinazione a procedere all'investimento … su tale questione decisiva ai fini del giudizio la corte d'appello non ha minimamente motivato il proprio convincimento».

Il motivo è infondato.

In realtà la rinnovata contestazione prospettata dalla ricorrente è stata esaminata diffusamente dalla corte d'appello, e l'impugnativa proposta rivela anche in questo caso un difetto di specificità, perché non ha evidenziato quali vizi siano rinvenibili nella motivazione adottata dal giudice impugnato. In sintesi, la corte d'appello ha ritenuto che l'obbligo di informazione gravante

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

sull'Istituto di credito dovesse ritenersi disciplinato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) nonché dagli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998. In conseguenza la banca avrebbe dovuto fornire all'investitore una "informazione specifica", idonea a delineare le caratteristiche proprie del singolo investimento. Trattandosi peraltro di un'operazione in contrasto con il profilo di investitore dei clienti, la banca avrebbe anche dovuto informarli che si trattava di "operazione non adeguata" per loro, e ottenerne l'ordine scritto, prima di dare corso alle operazioni di investimento. La motivazione della corte di merito risulta pertanto completa ed esauriente.

La banca deduce pure che la corte d'appello avrebbe mancato di motivare circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuitale e il danno in conseguenza subito. Ma anche in questo caso deve rilevarsi che la corte d'appello ha specificamente motivato sul punto, osservando che «gli attori (appellati [redacted] hanno assolto all'onere della prova non potendo dubitarsi che il danno lamentato e subito - la quasi totale perdita del capitale - è causalmente collegato all'investimento, che, se l'informazione fosse sta-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

ta correttamente data, non sarebbe stato effettuato", e trattavasi di "danno ben prevedibile».

L'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) prevede effettivamente l'inversione dell'onere della prova in ordine al profilo della diligenza e della professionalità richieste all'intermediario. La disposizione deve però essere letta nel senso che, quando l'investitore abbia provato l'effettuazione dell'investimento ed il pregiudizio economico sofferto, circostanze entrambe non contestate, compete poi alla banca dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni con diligenza e correttezza, in primo luogo fornendo all'investitore informazioni adeguate. La banca ricorrente non ha provato di aver adempiuto a questi obblighi che su di essa gravavano, e la condanna dell'Istituto di credito per inadempimento contrattuale deve essere pertanto confermata.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 7.200, di cui €.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 10 febbraio 2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale